

TRIBUNALE DI LATINA

UFFICIO DEL GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE

Proc. n. 7718/16 R.G.N.R. - n. 454/18 RG GIP

c/ Rampl Dieter + 6

PP.OO.: Bolici Paolo e Libernini Beatrice

Udienza preliminare del 15/11/2018

Atto: DICHIARAZIONE DI COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE

I sottoscritti **BOLICI PAOLO** (C.F. BLCPLA50H27F592M), nato a Montepulciano (SI) il 27/06/1950 e residente in Nettuno (Roma), alla Via S. Giacomo, n. 150, e **LIBERNINI BEATRICE** (C.F. LBRBRC51S68H501R), nata a Roma il 28.11.1951 e residente in Nettuno (Roma), alla Via S.Giacomo n. 150, persone offese, con il proprio difensore di fiducia e procuratore speciale, **Avv. Fabio Giorgi**, del Foro di Ascoli Piceno e tutti elettivamente domiciliati in Ascoli Piceno, Viale Treviri n. 202, giusta nomina e procura in calce al presente atto, dichiarano di costituirsi parte civile, nel procedimento penale epigrafato pendente dinanzi al Tribunale Penale di Latina, Ufficio del Giudice per l'Udienza Preliminare, con udienza fissata per il giorno 15.11.18, nei confronti di:

- RAMPL Dieter, nato il 5 settembre 1947 a Monaco di Baviera (Germania), elettivamente domiciliato ex 161 in Bologna Piazza Galileo nr. 4 presso lo studio legale dell'Avv.to Massimiliano Iovino;
- VITA Giuseppe, nato il 28 aprile 1935 a Favara (AG), elettivamente domiciliato ex art. 161 c.p.p. in Roma via Eleonora Duse nr. 35 presso lo studio legale dell'Avv.to Nicola Apa;
- NICASTRU Roberto, nato il 9 dicembre 1964 a Trento, residente in Milano Piazzale S. Farina nr. 13, elettivamente domiciliato ex art. 161 c.p.p. in

- Roma via Eleonora Duse nr. 35 presso lo studio legale dell'Avv.to Nicola Apa;
- **FILINGERI Nicolò**, nato il 6 luglio 1960 a Trapani, elettivamente domiciliato ex 161 m Bologna Piazza Galileo nr. 4 presso lo studio legale dell'Avv.to Massimiliano lovino;
- FOIS Candido, nato il 26 ottobre 1941 a Nulvi (SS), resici2nte in Venezia Sestiere Santa Croce nr. 241, elettivamente domiciliato ex art. 161 c.p.p. in Bologna via M. D'Azeglio nr. 31 presso lo studio legale dell'Avv.to Prof. Zanotti Marco;
- **PELUSO Piergiorgio**, nato il 25 marzo 1968 a Roma, ivi residente via Adda nr. 53, elettivamente domiciliato ex art. 161 c.p.p. in Milano via Daniele Manin nr. 3 presso lo studio legale dell'Avv.to Mucciarelli Francesco;
- **BELLI Enrica Elena**, nata il 1 ° settembre 1970 a Milano, elettivamente domiciliata ex 161 in Bologna Piazza Galileo nr. 4 presso lo studio legale dell'Avv.to Massimiliano Iovino;

IMPUTATI

A) del reato p. e p. dall'art. 40 cpv, 110, 644, commi 1 e 5 nr. 1) C.p. perché, in concorso tra loro, Rampl Dieter quale Presidente del CdA della Unicredit spa dal 1/11/10 fino al 10/5/2012, Vita Giuseppe quale Presidente del Cd.A della predetta banca dall' 11/5/2012, Nicastro Roberto quale direttore generale della predetta banca dal 26/10/10 al 30/9/2012, Filingeri Nicolò quale responsabile Business Support della Direzione Generale della predetta banca dall' 1/11/2010 al 30/9/2012, Fois Candido quale Presidente del CdA della Unicredit Corporate Banking dal 9/5/2009 al 30/9/2010, Peluso Piergiorgio quale Responsabile direzione marketing operativo della Unicredit Corporate Banking dal 31/7/2009 a11'8/8/2010, Belli Enrica Elena quale responsabile direzione marketing della Unicredit Corporate Banking dal 9/8/2010 al 31/10/2010, si facevano promettere e corrispondere dalla ditta individuale Bolici Paolo e comunque non impedivano, pur avendo l'obbligo giuridico di evitarlo, che fossero promessi e applicati interessi usurari per l'importo di € 158.808,84 nel II- III trimestre 2010 e I-II trimestre 2012 sul e/ o ordinario n. 4246107, di€ 51.140,70 nel II-III trimestre 2010 e III trimestre 2012 sul c/o ordinario 500031954, di€ 4.589,19 nel periodo dal II trimestre 2010 al II trimestre 2011 e dal I al III trimestre 2012 sul c/o 500031953, in corrispettivo di prestazioni di denaro

accreditate dalla predetta banca sui rapporti di conto corrente sopraindicati intestati alla predetta ditta.

Con la circostanza aggravante di avere commesso il fatto nell'esercizio di un'attività bancaria.

In Latina, tra il II trimestre 2010 e il III trimestre 2012

B) del reato p. e p. dall'art. 40 cpv, 110, 644, commi 1 e 5 nr. 1) C.p. perché, in concorso tra loro, Rampl Dieter quale Presidente del CdA della Unicredit Spa dal 1/11/10 fino al 10/5/2012, Vita Giuseppe quale Presidente del CdA della predetta banca dall' 11/5/2012, Nicastro Roberto quale direttore generale della predetta banca dal 26/10/10 al 30/9/2012, Filingeri Nicolò quale responsabile Business Support della Direzione Generale della predetta banca dall'1/11/2010 al 30/9/2012, Fois Candido quale Presidente del CdA della UniCredit Corporate Banking dal 9/5/2009 al 30/9/2010, Peluso Piergiorgio quale Responsabile direzione marketing operativo della Unicredit Corporate Banking dal 31/7/2009 all'8/8/2010, Belli Enrica Elena quale responsabile direzione marketi11g della Unicredit Corporate Banking dal 9/8/2010 al 31/10/2010/ si facevano promettere e corrispondere dalla Inside srl e comunque non impedivano, pur avendo l'obbligo giuridico di evitarlo, che fossero promessi e applicati interessi usurari per l'importo di C 7.116,38 nel I- II- III- IV trimestre 2011 e I-II trimestre 2012 sul c/o ordinario n. 4245866, di € 121.712,56 nel III trimestre 2010 sul c/ c anticipi 1611691, di € 4.855,99 nel periodo II- III-IV trimestre 2010 sul c/ e anticipi 9335042, in corrispettivo di prestazioni di denaro accreditate dalla predetta banca sui rapporti di conto corrente sopraindicati intestati alla predetta società.

Con la circostanza aggravante di avere commesso il fatto nell'esercizio di un'attività bancaria.

In Latina, tra il I trimestre 2010 e il II trimestre 2012;

al fine di conseguire l'integrale risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi dalle costituite parti civili, per causa degli stessi imputati, in conseguenza dei reati contestati e/o di quelli che dovessero risultare all'esito di eventuali modifiche dell'imputazione comunque inerenti i fatti di cui meglio appresso, nonché il rimborso delle spese di costituzione, per i seguenti motivi.

Questa difesa, nel richiamare tutti gli atti, scritti difensivi, memorie integrative e documentazione allegata, comprese le Consulenze Tecniche di parte redatte, che hanno instaurato l'epigrafato procedimento, ritiene essere integrati tutti i profili di rilevanza penale di cui ai formulati capi d'imputazione ed in questa sede insiste per il rinvio a giudizio di tutti gli imputati ed a tal fine precisa quanto d'appresso.

Dalla Consulenza Tecnica esperita in sede di indagini dal PM procedente, risulta incontestabilmente e dunque, da calcoli matematici, l'intervenuto superamento, del limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari e dunque la sicura consumazione, nella fattispecie concreta, del delitto di usura.

In particolare, il disvalore delle condotte poste in essere dagli odierni imputati si è esplicato nell'approfittamento della propria condizione di superiorità, sia economica che di competenze professionali, che hanno portato all'applicazione di condizioni usurarie nonché nell'appropriazione di tali somme indebite.

I molteplici elementi emersi nel corso delle indagini preliminari inerenti l'epigrafato procedimento, inducono a ritenere accertate le condotte delittuose poste in essere dagli odierni imputati nei confronti delle società, tutte riconducibili al sig. Paolo Bolici ed al coniuge Beatrice Libernini.

Esse condotte illecite concernono una serie di reati, oltre a quello di usura, finalizzati allo spossessamento dei beni del Sig. Paolo Bolici e del coniuge, Beatrice Libernini, e quindi a togliere agli stessi la capacità economica e processuale per impedire azioni verso la Unicredit, artefice del dissesto industriale.

Ma al fine di percepire il compiuto disvalore penale della fattispecie occorre apprezzare detti reati non nella loro circoscritta unità ma quali tappe di un preordinato proposito usurario ed estorsivo.

E valga il vero.

La ditta Paolo Bolici e le controllate Inside International spa ed Inside srl, gruppo leader internazionale nell'arredamento navale, sono state vittima di estorsione e usura da parte del ceto bancario.

In particolare la banca UNICREDIT, e per essa gli odierni imputati che materialmente hanno agito, ha praticato alle aziende del gruppo Bolici una USURA MACROSCOPICA E SISTEMATICA per oltre 3.000.000,00 di euro (all. 1).

Tanto i soggetti agenti hanno fatto nell'assoluta consapevolezza.

Tuttavia, il complesso delle attività illecite poste in essere in danno del Bolici e delle di lui società, non si sono limitate "solamente" all'applicazione di pattuizioni usuraie ed all'indebita appropriazione delle somme derivanti da tali pratiche, ma si sono spinte sino alle estreme conseguenze mediante la richiesta di tali somme Usuarie, accompagnata dalla minaccia, poi attuata, che in difetto di pagamento avrebbero proceduto a: 1) revocare tutti gli affidamenti; 2) effettuare segnalazioni a "sofferenza" in Centrale dei Rischi della Banca d'Italia; 3) agire giudizialmente per il recupero del proprio credito, che, si ribadisce, nel corso delle indagini preliminari è risultato addirittura essere INESISTENTE !!!!!

Ma l'escalation del piano estorsivo ordito dagli imputati, a danno delle persone offese, culmina, nel 2009 quando, i detti soggetti, addebitarono sul conto corrente dell'impresa Bolici, i finanziamenti esteri scaduti per un valore di circa € 10.000.000,00, senza nessuna comunicazione preventiva.

In buona sostanza, i rappresentanti della Banca, in assenza di qualsivoglia comunicazione formale, dapprima scaricarono sul conto corrente della ditta Bolici Paolo dei finanziamenti esteri che cagionarono uno sconfino abnorme ed ingiustificato e successivamente, in maniera del tutto arbitraria, revocarono letteralmente dalla sera alla mattina tutti gli affidamenti in essere procedendo, senza alcun preavviso ai sensi di legge ,all'immediata iscrizione dei nominativi del sottoscritto e delle di lui società presso la Centrale dei Rischi della Banca d'Italia.

Naturalmente, la Banca era ben consapevole che la ditta Bolici e le società partecipate tra cui la Inside srl e la International spa non avrebbero potuto far fronte economicamente a tali addebiti, causa la crisi di liquidità, provocata strumentalmente, come anzidetto, dal medesimo istituto.

Ed è proprio in detto frangente e quindi con la segnalazione alla Centrale Rischi, che è dato ritenere compiutamente realizzato l'intento dei rappresentanti dell'Unicredit spa di annientare le società dello scrivente per appropriarsi illegittimamente di tutte le loro risorse patrimoniali comprese quelle appartenenti al sottoscritto e alla sua famiglia.

Infatti, le segnalazioni effettuate dai rappresentanti dell'Unicredit, oggi imputati, erano illegittime, non solo perché effettuate senza alcun preavviso, ma in quanto attenevano a crediti in realtà inesistenti frutto di applicazione di interessi usurari, CMS, anatocismo e altre spese indebite, che ove debitamente ristornate al Sig. Bolici e alle sue società, non si sarebbe avuta alcuna esposizione da segnalare a "sofferenza", poiché, l'esponente, sarebbe risultato A CREDITO e non a debito della banca. (Sul punto si rinvia alla CT contabile esperita nell'ambito delle indagini preliminari inerenti procedimento penale n. 647/14 RGNR mod. 44 pendente presso la Procura di Latina – all. 1)

Tale comportamento ha determinato l'esclusione brutale dal credito legale causando il declino del Gruppo imprenditoriale del Bolici, in quanto il discredito lanciato nel sistema bancario non consentì più di operare con gli altri istituti di credito, che, a loro volta, revocarono gli affidamenti, segnalarono in Centrale Rischi e chiesero immediati rientri, con conseguente impossibilità di garantire le grandi commesse e facendo così precipitare le società del Bolici, in una situazione vieppiù aberrante di DISSESTO INDUSTRIALE.

Difatti, la progressiva mancanza di liquidità causata, come sopra, <u>dalla</u> MACROSPICA USURA PRATICA DALLA UNICREDIT, unitamente agli altri fatti sopra descritti, <u>ha cagionato danni di proporzioni devastanti, soprattutto laddove si ponga mente al fatto che ha avuto quale ed inevitabile conseguenza quella di condurre al fallimento sia la ditta individuale Paolo Bolici (all. 2 sent. di fallimento) sia la International spa</u>

(all. 3 – sent. di fallimento) e per quanto concerne la Inside srl all'attivazione della procedura di concordato preventivo (all. 4) onde scongiurare mali più gravi.

DUNQUE È UN DATO DI FATTO CHE L'ANNIENTAMENTO DELLE SOCIETÀ AMMINISTRATE DAL BOLICI, SIA CONSEGUENZA DIRETTA DALL'USURA POSTA IN ESSERE DAI RAPPRESENTANTI DELLA UNICREDIT, odierni imputati.

MA CIRCOSTANZA ANCOR PIU' SCONCERTANTE E' CHE i soggetti agenti, PUR ESSENDO A CONOSCENZA dell'USURA APPLICATA e degli interessi ed oneri non dovuti— ABBIANO COMUNQUE DECISO DI PORTARE ALLE ESTREME CONSEGUENZE LA PROPRIA CONDOTTA ATTRAVERSO L'INSINUAZIONE AL PASSIVO DEL FALLIMENTO DELLA DITTA PAOLO BOLICI (cfr. stato passivo all. 5) E DELLA INSIDE INTERNATIONAL SPA (cfr. stato passivo all. 6) PER UN CREDITO, CHE, PER QUANTO ACCERTATO IN SEDE DI INDAGINI, COSTITUISCE IL FRUTTO DI USURA!!!

Oltre a ciò non può essere sottaciuto il fatto, che gli odierni imputati, sempre nella piena consapevolezza della natura usuraria dell'asserito credito vantato dalla Unicredit, espressero voto negativo alla procedura di concordato preventivo ex art. 161 LF (cfr. all. 7), attivata dalla ditta individuale Bolici Paolo, che è stato determinate per la mancata omologa e il consenguente fallimento dell'impresa (si allega riepilogo di voto a cura dei Commissari Giudiziali - all. 8).

Anche in questo caso la banca ha palesemente violato il suo ruolo particolarmente qualificato di chi istituzionalmente è deputato all'erogazione del credito imporrebbe una condotta tesa alla "protezione" dell'utente bancario. Nell'odierna vicenda, invece, la posizione di forza dell'Istituto, è stata pacificamente utilizzata per ottenere, a mezzo di strumenti consentiti dall'ordinamento, finalità illecite.

Sulla scorta di tutto quanto sopra illustrato emerge con inequivoca chiarezza come, nel caso di specie, per circostanze ambientali e modalità

dei fatti, l'insinuazione al passivo fallimentare costituisce un mezzo con il quale gli odierni imputati hanno e stanno cercando di percepire ulteriormente il frutto dell'usura, si dà essere necessariamente identificato quale atto integrativo della condotta usuraia, essendo pacifico che in ordine al momento finale della condotta criminosa del reato di usura deve prendersi in considerazione anche l'attività giudiziale a mezzo della quale si vorrebbe conseguire l'effetto di ottenere ulteriori pagamenti del credito usuraio (Cass. Sezione II penale, Sentenza 6 marzo 2012 – 11 aprile 2012, n. 13418).

E' ormai noto che la condotta con la quale il debitore adempie la pattuizione di interessi usurai, non costituisce un post factum non punibile, rientrando, invece, a pieno titolo, nel fatto lesivo pienamente rilevante, com'è caratteristico di un reato a condotta frazionata o a consumazione prolungata: "Poiché, a seguito delle modifiche introdotte dalla l. 7 marzo 1996 n. 108, si deve ritenere che il reato di usura sia annoverabile tra i delitti a "condotta frazionata" o a "consumazione prolungata" (cfr. Cassazione penale sez. II, 13 ottobre 2005, n. 41045).

Pertanto, la liquidazione del compendio fallimentare e dei beni del concordato, IN PENDENZA DELL'ACCERTAMENTO **DELLA** CONDOTTA CONTESTATA AGLI IMPUTATI E DELLE CONNESSE RESPONSABILITÀ, INEVITABILMENTE DETERMINEREBBE, CON LA **SPOLIAZIONE** DELLE **SOCIETA' DEL** BOLICI, L'AGGRAVAMENTO E LA PROTRAZIONE DELLE CONSEGUENZE DANNOSE DEL REATO PER CUI SI PROCEDE, consentendo, parimenti, ai SOGGETTI AGENTI DI INCAMERARE LE SOMME DERIVANTI DALLE ATTIVITA' LIQUIDATORIE DEI PREDETTI FALLIMENTI e dunque di portare alle estreme conseguenze il compimento della condotta USURARIA.

È evidente, allora, come IL DISSESTO INDUSTRIALE delle società riconducibili alle persone offese, sia conseguenza diretta delle condotte contestate ai rappresentanti della Unicredit S.p.A., odierni imputati.

I danni cagionati ammontano a CENTINAIA DI MILIONI di euro e consistono nella perdita definitiva dello sviluppo delle Aziende, della loro dinamica settoriale, dell'incremento di tecnologie tecniche, dell'acquisizione di nuovi mercati e di nuove commesse.

Ad oggi, infatti, anche laddove le società delle persone offese dovessero essere reintegrate del patrimonio indebitamente sottratto, il valore della capacità imprenditoriale acquisita, il patrimonio di risorse umane tecniche e professionali, la penetrazione nei vari settori del mercato è da considerarsi ormai irrimediabilmente e definitivamente pregiudicato.

È un dato di fatto che la ditta individuale del Bolici e la Inside srl, rappresentavano tutta la vita, prima ancora che tutta la ricchezza, delle parti civili con il presente atto costituite.

Tutto detto patrimonio, frutto di tanto onesto lavoro di generazioni, è stato distrutto dai fatti posti in essere dagli imputati, che hanno dolosamente inciso sulla debolezza economico-psicologica delle pp.oo., strumentalizzandola e sfruttandola.

Gli imputati risultano essere coloro che hanno gestito la movimentazione bancaria relativa ai rapporti intrattenuti dalle società riconducibili alle parti civili e dunque che hanno direttamente cagionato i danni di cui sopra alle costituite parti civili.

I processi decisionali e le determinazioni tutte inerenti i tassi di interesse applicati, le remunerazioni e le spese tutte collegate alla erogazione del credito sono state accertate come certamente a loro riconducibili e penalisticamente attribuibili.

Alla luce di detta fattualità, l'operato degli imputati, ricostruito cronologicamente, palesa, a giudizio di chi scrive, che l'unico loro reale intento sia stato quello di costringere le parti civili, contro la loro volontà, al pagamento di proventi d'usura e che detto intento essi abbiano perseguito attraverso un uso distorto degli strumenti offerti dall'ordinamento giuridico, come è dato affermare con il conforto dei documenti in atti.

A tutto ciò deve aggiungersi il danno di immagine che il Bolici ha subito per effetto di questa vicenda, che ha decretato la definitiva perdita di credibilità di fronte ai suoi interlocutori commerciali, ai suoi famigliari, nonché la sua dignità: la sua essenza stessa di Imprenditore e di uomo è stata letteralmente distrutta dai fatti di reato oggetto del presente procedimento.

Tirando le fila del discorso, le illegittime attività degli imputati per crediti non veri –rectius usurari- hanno di fatto annientato le società delle parti civili, bloccando ogni attività commerciale e producendo danni insormontabili come di seguito spiegati e connotati:

- in relazione al fallimento della Ditta Individuale Bolici Paolo
- a) danni patrimoniali derivanti dal mancato guadagno conseguente al minore fatturato dovuto all'applicazione di competenze indebite euro 153.970.037,00;
- b) danni patrimoniali per perdita di avviamento aziendale pari ad euro 166.491.170,00;
- c) danni patrimoniali per perdita di avviamento aziendale a seguito del fallimento della inside International spa pari ad euro € 168.195.799,00;
- d) applicazioni di competenze indebite anche a titolo di usura sui conti correnti pari a euro 12.000.000,00;
- e) perdita di valore aziendale pari ad euro 24.525.525,00;
- f) perdita degli investimenti in corso e sostenuti dalla Paolo Bolici pari ad euro 17.101.034,00;
- g) perdita per valori di certificazione ISO-SOA-Brevetti pari ad euro 560.000,00;
- h) danni derivanti dal provocato fallimento della Bolici Paolo (perdita di diritto alle concessioni demaniali con conseguente annullamento dell'accordo con il cantiere navale CSIC, per l'inserimenti di bacini di carenaggio sul porto di Civitavecchia) pari ad euro 86.000.000,00;
- i) danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalle illegittime segnalazione presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia con conseguente esclusione dal credito legale pari ad euro 50.000.0000,00;
- j) danni patrimoniali conseguenti alla cessazione dell'attività imprenditoriale pari ad euro 100.000.000,00;

- k) danno all'immagine a causa del discredito provocato di fronte ad i committenti e nell'intero settore di appartenenza, oltre a danni morali, biologici ed esistenziali pari ad euro 50.000.000.00;
- l) spese di consulenza legale e dei consulenti tecnici contabili pari ad euro 50.000.00;
- in relazione alla procedura di concordato preventivo Inside Srl
- a) applicazione di competenze indebite sui conti correnti euro 1.774.249,00; perdita di valore aziendale pari ad euro 69.242.462,00;
- b) danni patrimoniali per mancato guadagno derivante da minor fatturato conseguenti all'applicazione di competenze indebite, pari ad euro 179.428.047,00;
- c) danni patrimoniali per perdita di avviamento aziendale pari ad euro 76.425.798,00;
- d) danno all'immagine pari ad euro 35.000.000,00;
- e) danni da perdita dei valori di certificazione Iso-Soa-Brevetti pari ad euro 438.035,00;
- f) danni derivanti dalla perdita degli investimenti in corso da parte di Inside srl pari ad euro 3.900.000,00;
- g) danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalle illegittime segnalazione presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia con conseguente esclusione dal credito legale pari ad euro 50.000.0000,00;
- m) danni patrimoniali conseguenti alla cessazione dell'attività imprenditoriale pari ad euro 100.000.000,00;
- n) danno all'immagine a causa del discredito provocato di fronte ad i committenti e nell'intero settore di appartenenza, oltre a danni morali, biologici ed esistenziali pari ad euro 50.000.000,00;
- o) spese di consulenza legale e dei consulenti tecnici contabili pari ad euro 50.000.00;

PER UN TOTALE DI € 1.445.152.156,00, fatte salve e riservate la quantificazione di ulteriori danni e rivalutazioni che emergeranno nel corso dell'istruttoria e che, comunque, la S.V. riterrà eque e di giustizia.

In considerazione di quanto sopra esposto ed evidenziato, esercitando i diritti e le facoltà spettanti in forza di legge per la qualità sopra evidenziata, le sottoscritte parti civili e il di loro difensore e procuratore speciale, avv. Fabio Giorgi, chiedono la condanna degli attuali imputati al risarcimento dei danni

subiti e subendi, per danni patrimoniali e non patrimoniali, eziologicamente riferibili alle condotte dei soggetti attivi imputati nel presente procedimento, nonché i danni morali, biologici ed esistenziali e per la restituzione delle somme indebitamente percette, subiti a causa della loro condotta illegittima.

Latina, 20.06.2018

Allegati ut supra

Bolici Paolo

Libernini Beatrice

PROCURA SPECIALE

I sottoscritti Bolici Paolo (C.F. BLCPLA50H27F592M), nato a Montepulciano (SI) il 27/06/1950 e residente in Nettuno (Roma), alla Via S. Giacomo, n. 150, persona offesa, e Libernini Beatrice (C.F. LBRBRC51S68H501R), nata a Roma il 28.11.1951 e residente in Nettuno (Roma), alla Via S.Giacomo n. 150, in relazione al procedimento penale n. 7718/16 R.G.N.R., con Udienza preliminare fissata per il giorno 15.11.2018, innanzi al Tribunale Penale di Latina Ufficio del Giudice per l'Udienza Preliminare, con il presente atto a tutti gli effetti di legge, DICHIARANO di nominare quale difensore e procuratore speciale ex art. 100 c.p.p. l' Avv. Fabio Giorgi (C.F. GRGFBA82B13A462X - Fax 0736.252540 – Pec: avv.fabiogiorgi@pec.it) del Foro di Ascoli Piceno, nato il 13.2.10982 ad Ascoli Piceno e ivi residente, con Studio in Ascoli Piceno, C.so Mazzini 170, perché si costituisca parte civile ai fini dell'esercizio dell'azione civile nei confronti di

- RAMPL Dieter, nato il 5 settembre 1947 a Monaco di Baviera (Germania), elettivamente domiciliato ex 161 in Bologna Piazza Galileo nr. 4 presso lo studio legale dell'Avv.to Massimiliano Iovino;
- VITA Giuseppe, nato il 28 aprile 1935 a Favara (AG), elettivamente domiciliato ex art. 161 c.p.p. in Roma via Eleonora Duse nr. 35 presso lo studio legale dell'Avv.to Nicola Apa;
- NICASTRU Roberto, nato il 9 dicembre 1964 a Trento, residente in Milano Piazzale S. Farina nr. 13, elettivamente domiciliato ex art. 161 c.p.p. in Roma via Eleonora Duse nr. 35 presso lo studio legale dell'Avv.to Nicola Apa;
- FILINGERI Nicolò, nato il 6 luglio 1960 a Trapani, elettivamente domiciliato ex 161 m Bologna Piazza Galileo nr. 4 presso lo studio legale dell'Avv.to Massimiliano lovino;
- FOIS Candido, nato il 26 ottobre 1941 a Nulvi (SS), resici2nte in Venezia Sestiere Santa Croce nr. 241, elettivamente domiciliato ex art. 161 c.p.p. in Bologna via M. D'Azeglio nr. 31 presso lo studio legale dell'Avv.to Prof. Zanotti Marco;
- **PELUSO Piergiorgio**, nato il 25 marzo 1968 a Roma, ivi residente via Adda nr. 53, elettivamente domiciliato ex art. 161 c.p.p. in Milano via Daniele Manin nr. 3 presso lo studio legale dell'Avv.to Mucciarelli Francesco;
- **BELLI Enrica Elena**, nata il 1 ° settembre 1970 a Milano, elettivamente domiciliata ex 161 in Bologna Piazza Galileo nr. 4 presso lo studio legale dell'Avv.to Massimiliano Iovino;

IMPUTATI del reato di cui agli artt. 40 cpv, 110, 644, commi 1 e 5 nr. 1) C.p. di cui ai capi A e B della richiesta di rinvio a giudizio, commesso in particolare e fra l'altro in danno dei sottoscritti, nelle sopra spiegate qualità, al fine di ottenere l'affermazione della penale responsabilità degli imputati nei reati a loro ascritti e/o di quelli che dovessero risultare all'esito di eventuali modi fiche dell'imputazione e la condanna degli stessi alla restituzione delle somme indebitamente percette e l'integrale risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, morali, biologici ed esistenziali, subiti e subendi derivati alla parte civile in conseguenza dei fatti costituenti reato. Conferiscono all'uopo al nominato procuratore tutte le facoltà di legge, ivi compresa quella di eleggere domicilio, redigere e sottoscrivere l'atto di costituzione di parte civile, di assistere e difendere i sottoscritti in Udienza, di citare i responsabili civili e di proporre impugnazione, presentare istanze, richieste di risarcimento e conclusioni, nominare sostituti ai sensi dell'art. 102 c.p.p. e fare quant'altro

necessario per la migliore esecuzione della presente procura considerato rato e valido il Suo operato senza ulteriore ratifica in ogni stato e grado del processo. Nominano loro difensore di fiducia lo stesso Avv. Fabio Giorgi, affinché li difenda nel presente giudizio, nel presente grado e in quello successivo. Eleggono domicilio unitamente al nominato difensore in Ascoli Piceno Viale Treviri n. 202

Ascoli Piceno - Anzio, 20.06.2018

Bolici Paolo

Libernini Beatrice